

Relazione

Argomento :

Modalità di accertamento e di controllo delle documentazioni tecniche necessarie a corredo di un impianto realizzato in locali adibiti ad uso estetico/medico

Fonti Giuridiche e Normative:

- DPR 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni
- DPR 462/01 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione ex Modelli A – B – C
- Legge 46/90 Norme per la sicurezza degli impianti
- DPR 447/91 Regolamento di attuazione della 46/90
- DPR 392/94 Integrazione ai precedenti
- Norme CEI 64-4 e relativa guida CEI 64-13
- Norme CEI 64-8/7 Variante V2 (applicabile per impianti progettati dal settembre 2001)
- Norme CEI 62-39 Apparecchi ad uso estetico (Norma Costruttiva)

NB. Tutti gli articoli legislativi e normativi vengono riportati nell'allegato alla presente relazione; vengono tralasciate le parti di articolo non interessanti nella trattazione degli argomenti.

Premessa

Come specificato dalle normative tecniche CEI (che in funzione della legge 186 sono equiparate a norme di buona tecnica e quindi un riferimento certo) qualsiasi attività estetica o di terapia fisica viene equiparata ad attività medica. Non viene fatta distinzione di sorta, la norma di riferimento è la stessa. F1 di interpretazione della norma CEI 64/4) e (par. 710.2.1 CEI 64-8/7)

Aspetti Giuridici: Denuncia di messa in servizio e Verifiche di Legge

Se l'attività svolta rientra in quelle soggette agli obblighi previsti dal DPR 547 e DPR 462 (Lavoro dipendente) necessita un controllo anche la documentazione relativa alla denuncia ed i verbali di verifica periodica degli impianti:

Denuncia di messa in servizio dell'impianto

Le date critiche sono due che distinguono tre diversi modi di denuncia:

- Prima del giugno 1994 l'utente, entro 30 gg dall'inizio attività, presentava all' ASL copia del Mod. B compilato e firmato, copia di tale denuncia veniva vidimata, numerata e rispedita per essere conservata presso l'impianto cui era riferita. Successivamente l'Asl programmava una verifica di collaudo degli impianti.

- Dal giugno 1994 al febbraio 2002 il Mod. B veniva spedito all'ISPESL che aveva sostituito l'ASL nel compito dei collaudi, non sempre copia del modello veniva rispedita (rilevate alcune carenze) e quasi mai è stato effettuato il collaudo. Tale situazione ha determinato un vuoto nelle verifiche periodiche poiché molti rimanevano in attesa del collaudo (sollecitandolo) e non chiedevano verifiche periodiche.
- Da febbraio 2002 il collaudo è da ritenersi eseguito attraverso la compilazione/consegna all'utente della dichiarazione di conformità e dei suoi allegati (Progetto) da parte dell'installatore. Senza questa documentazione l'impianto non è collaudato (non agibile), e non può essere messo in funzione. Entro 30 gg dall'inizio dell'attività, l'utente invia sia all'U.O. Impiantistica dello PSAL dell'ASL che all'ISPESL copia della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico (**Art. 2 DPR 462/01**) Per i successivi due anni non ha necessità di far effettuare alcuna verifica periodica, tale verifica può essere effettuata sia dall'ASL che da un Organismo abilitato.

Verifiche Periodiche di Legge

I locali ad uso medico rientrano negli ambienti particolari (**Art. 4 DPR 462/01**), devono quindi, a cadenza biennale, essere verificati periodicamente all'U. O. Impiantistica dell'ASL o da un organismo abilitato. Sul luogo di installazione debbono essere presenti i verbali delle verifiche di legge eseguite da soggetto abilitato, non sono sufficienti le registrazioni di un tecnico libero professionista. La mancata esecuzione delle verifiche periodiche comporta violazioni ad articoli di legge sanzionabili in base alle norme vigenti. L'art. 328 del DPR 547/55, che sanciva l'obbligo di denuncia e di verifica periodica degli impianti elettrici, pur se abrogato (**Art. 9 comma 1 DPR 462/01**) mantiene le sanzioni che devono essere riferite agli articoli del DPR 462/01 (**Art. 9 comma 2 DPR 462/01**).

Allegato

Cei 64-4

Foglio di interpretazione F. 1

Quesito

Come deve essere classificato un locale in cui si faccia uso di apparecchi elettrici per usi estetici ?

Risposta

Laddove si faccia uso di apparecchi elettrici per uso estetico, ricorre l'obbligo di applicare le misure di protezione previste dalla norma Cei 64-4 nei locali per esami di fisiopatologia (art. 1.2.06), nei locali per idroterapia (art. 1.2.07) e nei locali per terapia fisica (art. 1.2.08). L'apparecchio elettrico per uso estetico è definito dalla norma Cei 62-39 "guida alla sicurezza degli apparecchi elettrici per uso estetico" come segue:

Apparecchio elettrico per uso estetico

Apparecchio elettrico, munito di non più di una connessione ad una particolare rete di alimentazione, destinato al trattamento estetico utilizzato dall'operatore estetico, e che entra in contatto fisico o elettrico con il soggetto trattato e/o trasferisce energia verso o dal paziente.

Cei 64-13

Art. 1.2.01

Locali adibiti ad uso medico

Il responsabile sanitario deve definire le attività cliniche che si svolgono in ogni locale, in maniera tale da poter permettere una adeguata definizione dei locali stessi ai fini della applicazione della Norma e, di conseguenza, la scelta degli impianti adatti. L'ambito di applicazione della norma non è limitato, come sembrerebbe, agli ospedali ed alle cliniche ma si estende agli studi medici, agli ambulatori, ai

locali per fisio – massoterapia, ai locali per raccolta sangue con l'ausilio di apparecchi elettromedicali, a tutti i locali in cui si fa uso di apparecchi per scopi diagnostici/terapeutici e/o per uso estetico.

Non sono viceversa considerati locali ad uso medico:

spogliatoio per il personale, locali tecnologici, laboratori, cucine, uffici e relativi corridoi, sale di attesa ecc.;

locali di deposito materiali (in questo caso si deve fare attenzione alla possibile presenza di prodotti infiammabili che diano al locale particolari caratteristiche di pericolosità).

Cei 64-4

Art. 1.2.06

Locali per esami di fisiopatologia.

Sono quei locali adibiti ad uso medico in cui – anche ambulatoriamente – si collegano i pazienti ad apparecchi elettromedicali di misura e di controllo (per es. elettrocardiografi ed elettroencefalografi) per l'esecuzione di indagini strumentali, ma non per terapia.

Art. 1.2.07

Locali per idroterapia.

Sono quei locali adibiti ad uso medico in cui si trattano i pazienti con acque curative, fanghi, sabbie, vapori, oppure inalazioni, con applicazioni in acqua di elettroterapia, termoterapia o massaggi, ed in generale con i procedimenti tipici dell'idroterapia.

Art. 1.2.08

Locali per terapia fisica.

Sono quei locali adibiti ad uso medico nei quali si applicano ai pazienti provvedimenti curativi che influiscono sulle funzioni del corpo mediante elettricità, onde elettromagnetiche comprese le radiazioni ultraviolette, calore, vibrazioni, ginnastica curativa, massaggi, ed in generale i procedimenti tipici della terapia fisica. I locali per dialisi e per emodialisi, anche domiciliari, sono assimilati ai locali per terapia fisica.

Cei 64-13

Allegato C

1.1 Documentazione

Ai sensi dell'art. 13 del DM 12.09.59 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, tenuto conto delle leggi 1 marzo 1968 n. 186 e 5 marzo 1990 n. 46 che definiscono i contenuti della regola dell'arte e dell'art. 269 del DPR 27 aprile 1955 n. 547, fra i "mezzi necessari" che il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore per le operazioni di verifica deve essere compresa, come elemento basilare, una documentazione che preveda almeno:

- a). planimetria, vidimata dal Responsabile Sanitario, indicante la destinazione d'uso degli ambienti ad uso medico in esame;
- b). planimetrie indicanti il posizionamento dei nodi equipotenziali con i relativi collegamenti e destinazioni;
- c). documentazione, vidimata dal Responsabile Sanitario, sul tipo, la qualità e la quantità di sostanze infiammabili utilizzate e di anestetici atti a formare miscele esplosive o dichiarazione di non utilizzo di tali sostanze;
- d). dichiarazioni o certificazioni di conformità dei trasformatori di isolamento per uso medicale con descrizione dei dati tecnici.....
- e). documentazione sulle caratteristiche delle sorgenti e dei circuiti di alimentazione di sicurezza secondo.....
- f). documentazione con le istruzioni del costruttore per l'uso e la manutenzione delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza.
- g). documentazione con l'elenco degli apparecchi elettromedicali in uso negli ambienti.....

Cei 64-8/7 V2

Art. 710.3

Caratteristiche generali

La classificazione dei locali ad uso medico e l'individuazione della zona paziente devono essere fatte dal personale medico o in accordo con l'organizzazione sanitaria.....

Cei 64-4

Art. 5.2.01

Verifiche periodiche

Gli impianti elettrici dei locali adibiti ad uso medico devono essere controllati regolarmente, agli intervalli di tempo sotto precisati, da un tecnico qualificato.

Tali controlli periodici avranno oggetto:

- la misura della resistenza di isolamento ad intervalli non superiori a due anni;
- il funzionamento dei dispositivi di allarme e di sicurezza ad intervalli non superiori ad un mese;
- l'egualizzazione del potenziale ad intervalli non superiori a due anni;
-
- l'efficienza dell'impianto di terra ad intervalli non superiori a due anni;
- l'efficienza del funzionamento elettrico dei dispositivi a corrente differenziale ad intervalli non superiori a sei mesi;

Art. 5.2.02

Registro delle verifiche periodiche

Le verifiche ed i loro risultati devono essere riportati su di un registro corredato da timbro e firma del tecnico esecutore e dalla data di verifica.

Legge ordinaria del Parlamento n° 46 del 05/03/1990

Norme per la sicurezza degli impianti.

Art. 1. Ambito di applicazione. -

1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

- a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
- b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
- d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo i acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
- e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
- f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) gli impianti di protezione antincendio.

2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.

Art. 6. Progettazione degli impianti. -

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato:
 - a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
 - b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.

Decreto del Presidente della Repubblica n° 447 del 06/12/1991
Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti.

Art. 4. Progettazione degli impianti. -

1. Fatta salva l'applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui all'art. 6 della legge è obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento dei seguenti impianti:
 - a) per gli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;
 - b) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, della legge relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 mq;
 - c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio;
 - d) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge, per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiore a 200 mc e con un'altezza superiore a 5 metri;
 - e) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge, per le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigoriferi/ora;
 - f) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), della legge, per il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;
 - g) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), della legge, qualora siano inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
2. I progetti debbono contenere gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare

e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle guide dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del CEI.

3. Qualora l'impianto a base di progetto sia variato in opera, il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante tali varianti in corso d'opera, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n.462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

Art. 2.

Messa in esercizio e omologazione dell'impianto

1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.

2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.

3. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata allo stesso.

Art. 4.

Verifiche periodiche - Soggetti abilitati

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.

2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
- b) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959, nonché i modelli A, B e C allegati al medesimo decreto.

2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento.

3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

Nota all'art. 9: - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, reca: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".